



ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
PARCO REGIONALE
ADDA NORD

Schema di Statuto

adeguato ai sensi e per gli effetti della L.R. 4/8/2011 n.12

INDICE

TITOLO I - GENERALITA'

**Art. 1 – Costituzione dell'Ente di diritto pubblico per la gestione del
Parco regionale Adda Nord**

Art. 2 – Composizione dell'Ente Parco e durata

Art. 3 – Sede

Art. 4 – Scopi

Art. 5 – Quote d partecipazione

TITOLO II - ORGANI

Art. 6 – Organi

Art. 7 – La Comunità del Parco: composizione

Art. 8 – Attribuzioni e competenze della Comunità del Parco

Art. 9 – Convocazione della Comunità del Parco

Art. 10 – Il Consiglio di Gestione: composizione

Art. 11 – Funzionamento del Consiglio di Gestione

Art. 12 – Attribuzioni e competenze del Consiglio di Gestione

Art. 13 – Attribuzioni del Presidente

Art. 14 – Il Revisore dei Conti

Art. 15 - Comitato Tecnico-scientifico

Art. 16 – Commissioni di studio

Art. 17 – Il Direttore

Art. 18 – Misura delle indennità di funzione

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE

Art. 19 – Il Segretario

Art. 20 – Personale

Art. 21 – Contabilità

Art. 22 – Mezzi finanziari ed equilibrio della gestione

Art. 23 – Patrimonio

Art. 24 – Servizi di cassa e tesoreria

TITOLO IV – TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Art. 25 – Trasparenza

Art. 26 – Albo

Art. 27 – Accesso

Art. 28 – Partecipazione di Enti ed Associazioni

Art. 29 – Servizio volontario di vigilanza ecologica

TITOLO V –DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Norme Finali

Titolo I
GENERALITA'

Art. 1 - Costituzione dell'Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco regionale Adda Nord

In attuazione della Legge Regionale del 04/08/2011, n. 12, è costituito l'Ente di diritto pubblico di gestione del Parco regionale Adda Nord, di seguito denominato Ente Parco.

Art. 2 – Composizione dell'Ente Parco e durata

1. Fanno parte dell' **Ente Parco** le Province di Bergamo, Lecco, Milano, **Monza e Brianza** e i Comuni di Airuno, Bottanuco, Brivio, Calco, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio, Casirate d'Adda, Cassano d'Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d'Adda, Fara Gera d'Adda, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, Medolago, Merate, Monte Marenzo, Olginate, Paderno d'Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vercurago, Verderio Superiore, Villa d'Adda.

2. ***L'adesione di nuovi enti ed il loro recesso sono disciplinati dalla Legge Regionale.***

3. ***Le eventuali nuove adesioni devono comunque essere previamente deliberate dalla Comunità del Parco e dagli organi consiliari dei membri della Comunità stessa, anche ai fini della rideterminazione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 5 del presente Statuto.***

4. La durata **dell'Ente Parco** è a tempo indeterminato. ***L'Ente Parco potrà essere sciolto con Legge Regionale.***

Art. 3 – Sede

1. ***L'Ente Parco*** ha propria sede legale in Comune di Trezzo sull'Adda ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 16 settembre 1983, n. 80.

2. Le adunanze degli Organi **di governo** possono essere convocate anche presso le sedi degli enti **aderenti o presso** Centri Parco decentrati.

3. ***Con provvedimento del Consiglio di Gestione possono essere istituite altre sedi amministrative ed operative nell'ambito del territorio del Parco.***

Art. 4 – Scopi

1. ***L'Ente Parco*** ha lo scopo di gestire il Parco regionale Adda Nord, classificato parco fluviale e di cintura metropolitana.
2. ***L'Ente Parco***, nell'ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva, assolve alle seguenti funzioni:
 - a) ***elabora ed*** adotta la proposta del Piano Territoriale ed il Regolamento del Parco regionale; approva i piani attuativi di settore;
 - b) approva il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
 - c) esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli Organi della Regione e degli Enti Locali su provvedimenti e progetti che riguardano il territorio del Parco;
 - d) promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel Piano Territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco;
 - e) ***richiede alla Regione risorse aggiuntive per il finanziamento di nuovi interventi;***
 - f) promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;
 - g) sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative;
 - h) attua gli interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali e vegetali, dei boschi per la difesa degli equilibri ecologici ed idrogeologici e per il recupero degli impianti idraulici anche in funzione del ripristino della navigabilità;
 - i) tutela e valorizza le bellezze paesaggistiche, nonché le presenze storiche, architettoniche ed artistiche allo scopo di promuovere il contesto socio-culturale.
 - l) ***attua gli interventi previsti nei piani approvati;***
 - m) ***provvede alla gestione del Parco, alla manutenzione ed all'esercizio, sia in via diretta che in via indiretta, delle aree del Parco;***
 - n) ***esercita la vigilanza nei modi previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali;***
 - o) ***può attivare, nel rigoroso rispetto delle finalità e funzioni sopra elencate, iniziative di tipo economico, compatibili con le finalità del Parco, anche con l'obiettivo di assicurarsi forme di autofinanziamento;***
 - p) gestisce il Parco Naturale istituito con L.R. 16 dicembre 2004, n. 35;
 - q) approva il Piano ed il Regolamento del Parco Naturale.

Art. 5 - Quote di partecipazione

1. Le Province ed i Comuni che compongono l'Ente Parco partecipano alle spese di gestione ed assumono decisioni in seno alla Comunità del Parco sulla base delle quote obbligatorie di partecipazione così come determinate nel presente Statuto.

2. Alle Province di Bergamo, Lecco e Milano-**Monza e Brianza** è riservata una complessiva quota del 30% da suddividere tra loro per il 50% in proporzione all'apporto contributivo di ogni provincia stabilito in misura fissa del 10% dell'ammontare complessivo e per l'altro 50% in proporzione al territorio complessivo di ogni provincia inserito nel Parco.

3. La restante quota del 70% spetta ai Comuni ed è suddivisa per il 50% in proporzione alla estensione del territorio comunale incluso nel Parco e per l'altro 50% in proporzione alla contribuzione finanziaria obbligatoria.

4. Le quote di partecipazione sono riportate in allegato 1 al presente Statuto del quale forma parte integrante e sostanziale.

Titolo II ORGANI

Art. 6 - Organi

Sono Organi *dell'Ente Parco*:

- a) la Comunità del Parco;**
- b) il Consiglio di Gestione;**
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei Conti.**

Art. 7 – La Comunità del Parco: composizione

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti **territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti**, nella persona del Sindaco o del Presidente **degli enti stessi, o loro delegato, purchè consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i Comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel Parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa.**

2. La delega per rappresentanza deve essere conferita in forma scritta, recante la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia/Ente.

3. La delega può essere conferita per l'intera durata del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia/Ente.

4. Allorchè il Sindaco o il Presidente della Provincia/Ente cessano dalla carica si ha decadenza automatica da componente dell'Ente Parco; il delegato del Sindaco o

del Presidente della Provincia/Ente decade allorchè cessa dalla carica il Sindaco o il Presidente della Provincia/Ente delegante, ovvero quando il delegato medesimo cessa di ricoprire la carica di consigliere o di assessore dell'Ente che rappresenta.

5. I rappresentati degli Enti della Comunità del Parco in sede di deliberazione esprimono un voto pari alla quota di partecipazione.

6. Ai lavori della Comunità del Parco partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del Parco. Il regolamento per il funzionamento della Comunità del Parco disciplina forme e modalità della loro partecipazione.

Art. 8 – Attribuzioni e competenze della Comunità del Parco

1. La Comunità è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Ente Parco.

2. Competono in particolare alla stessa i seguenti atti fondamentali:

-a) l'elezione e la revoca del Presidente del Parco;

b) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio di Gestione;

c) l'elezione del Revisore dei Conti;

d) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;

e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente;

f) l'adozione delle modifiche dello Statuto;

g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;

h) la proposta alla Giunta Regionale di istituzione del Parco Naturale;

i) la proposta alla Giunta Regionale di modifica dei confini del Parco;

l) l'approvazione dei Piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;

m) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei Regolamenti dell'Ente;

n) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare alla determinazione della dotazione organica dell'Ente;

o) la definizione della sede dell'Ente di gestione;

p) i criteri per l'istituzione del Comitato Tecnico-scientifico e delle Commissioni di studio;

q) la determinazione delle quote di contributo finanziario dei membri della Comunità, sulla base delle quote di partecipazione;

r) l'assunzione di mutui;

s) la nomina delle commissioni dell'Ente e l'approvazione dei loro regolamenti formulati dal Consiglio di Gestione.

3. Compete inoltre alla Comunità del Parco ogni atto alla stessa attribuito da norme di legge statali e regionali vigenti.

4. Le deliberazioni relative alle lettere a), b), d), f), g) del comma 2 devono essere assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione degli enti che compongono l'Ente Parco.

5. Il funzionamento della Comunità del Parco, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Comunità stessa.

Art. 9 – Convocazione della Comunità del Parco

1. La Comunità è convocata dal Presidente dell'Ente che ne formula l'ordine del giorno.

2. La Comunità si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;

3. La Comunità può riunirsi in sessione straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti o per deliberazione del Consiglio di Gestione;

4. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera raccomandata recante l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e recapitata anche attraverso mezzi telematici, almeno dieci

giorni prima dell'adunanza prefissata. In caso di urgenza la convocazione può essere recapitata con le medesime modalità, ovvero anche direttamente a mezzo personale dell'Ente, tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza.

5. La Comunità è presieduta dal Presidente ed è valida in prima convocazione con la maggioranza delle quote di partecipazione e in seconda convocazione con almeno un terzo delle quote di partecipazione.

6. Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole di tanti membri della Comunità presenti, tali da essere portatori della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate nella Comunità al momento della votazione, salvo quanto previsto del quarto comma dell'articolo 8 o da disposizioni inderogabili di legge.

7. Le sedute della Comunità del Parco, salvo i casi di legge, sono pubbliche.

8. Gli adempimenti preparatori delle sedute sono curati dal Direttore o dal Segretario dell'Ente, il quale assiste alle sedute stesse e redige i relativi verbali, sottoscrivendoli con il Presidente, provvedendo altresì agli adempimenti successivi.

Art. 10 – Il Consiglio di Gestione: composizione

1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dalla Comunità, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale.

2. Non possono essere eletti componenti del Consiglio di Gestione i membri della Comunità del Parco.

3. Le candidature, corredate dai curricula e dall'accettazione, devono essere presentate da almeno tre enti locali aderenti all'Ente Parco e depositate in Segreteria almeno cinque giorni prima della elezione.

4. La Comunità procede prima all'elezione del Presidente e successivamente, in separata votazione, alla elezione degli altri quattro componenti del Consiglio di Gestione. Ogni componente della Comunità ha diritto di votare, in rapporto alla sua quota, un solo nominativo. Il voto dovrà essere espresso in modo palese. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

5. Il Presidente e/o i componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati con richiesta motivata e sottoscritta da componenti la Comunità del Parco che rappresentino almeno un terzo degli enti, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La proposta è

approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti la Comunità e con la maggioranza dei due terzi dei voti. La votazione avviene per appello nominale. Entro i successivi cinque giorni il Vice Presidente, ovvero il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, convoca la Comunità del Parco per l'elezione dei componenti del Consiglio di Gestione, che deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Qualora vengano revocati sia il Presidente che il Vice Presidente, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti assume le relative funzioni fino alla elezione del nuovo Presidente.

6. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Gestione, la Comunità del Parco provvede alla sostituzione entro quarantacinque giorni dalla vacanza.

7. Il Consiglio di Gestione dura in carica cinque anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima seduta della Comunità del Parco ordinaria successiva a tale scadenza.

Art. 11 – Funzionamento del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese.

2. Il Consiglio di Gestione può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda per iscritto almeno due dei suoi componenti.

3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera raccomandata, recante l'ordine del giorno e recapitate anche attraverso mezzi telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza prefissata. In caso di urgenza la convocazione può essere recapitata con le medesime modalità, ovvero anche direttamente dall'Ente tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza.

4. Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti.

5. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente;

6. Ai membri del Consiglio di Gestione si applicano le cause di incompatibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 12 – Attribuzioni e competenze del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è organo di amministrazione dell'ente e provvede a quanto occorre per l'amministrazione del Parco e per il conseguimento delle sue finalità.

2. Il Consiglio di Gestione è competente alla adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto alla Comunità e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Presidente, del Direttore, del Segretario e dei dirigenti.

3. Il Consiglio di Gestione riferisce annualmente alla Comunità sulla propria attività.

4. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del Consiglio di Gestione:

a) l'approvazione dei regolamenti dell'Ente;

b) la determinazione della dotazione organica dell'Ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;

d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;

e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al Direttore e non siano riservati alla Comunità del Parco;

f) l'attuazione degli indirizzi generali della Comunità, svolgendo azione propositiva e di impulso nei confronti della stessa;

g) la nomina del Segretario dell'Ente;

h) la proposta alla Comunità del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione di ciascun esercizio finanziario;

i) l'istituzione del Comitato Tecnico-scientifico e delle Commissioni di studio;

l) l'autorizzazione al Presidente a stare in giudizio e la nomina della difesa;

m) la realizzazione degli studi dell'ambiente del Parco e di quelli per la pianificazione nonché gli interventi di difesa e sviluppo economico;

n) la determinazione delle indennità e del rimborso spese agli amministratori dell'Ente.

Art. 13 – Attribuzioni del Presidente

1. Competono al Presidente:

- a) la rappresentanza legale dell'Ente **Parco**;
- b) la convocazione e la presidenza **della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori**;
- c) la vigilanza sull'**esecuzione delle** deliberazioni del Consiglio di **Gestione e della Comunità del Parco**;
- d) **il conferimento, sentito il Consiglio di Gestione, dell'incarico di Direttore**;
- e) **la sovrintendenza su tutti gli uffici e i servizi dell'Ente**;
- f) **ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti**.

2. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le funzioni a lui attribuite sono svolte dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Gestione all'interno dei suoi componenti.

Art. 14 – Il Revisore dei Conti

- 1. Il controllo sulla gestione economica-finanziaria dell'Ente è esercitata dal Revisore dei Conti.**
- 2. Il Revisore dei Conti è nominato dalla Comunità del Parco.**
- 3. Il Revisore dura in carica cinque anni dalla deliberazione di nomina, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.**
- 4. Il Revisore controlla la gestione finanziaria dell'Ente, vigila sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al preventivo e alle scritture contabili ed ai libri dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige annualmente la relazione di competenza a commento del rendiconto. Il Revisore dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione e può intervenire a quelle della Comunità.**
- 5. Salvo quanto stabilito dalla legge regionale in materia di organizzazione delle aree protette regionali e per quanto non disposto da altre norme di legge, si applicano al Revisore dei Conti, in quanto compatibile, le disposizioni dettate per gli enti locali.**

Art. 15 – Comitato Tecnico-scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai **programmi dell'Ente**, il Consiglio di **Gestione** può istituire un Comitato Tecnico-scientifico, composto da **cinque membri**.
2. *Con apposita deliberazione della Comunità del Parco sono determinati i criteri per l'individuazione dei membri del Comitato, la durata in carica e l'eventuale compenso.*

Art. 16 - Commissioni di studio

1. *Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività dell'Ente, il Consiglio di Gestione può istituire apposite Commissioni consultive temporanee.*
2. *Con apposita deliberazione della Comunità del Parco sono determinati i criteri qualitativi di individuazione dei membri delle Commissioni, la durata in carica e l'eventuale compenso.*

Art. 17 – Il Direttore

1. *Il Direttore ha la responsabilità di direzione dell'attività dell'Ente.*
2. *Il Direttore del Parco è scelto tra gli iscritti all'elenco istituito dalla Giunta Regionale, l'incarico di Direttore è conferito, anche a tempo parziale, con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni.*
3. *L'incarico di Direttore è rinnovabile. In ogni caso il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore.*
4. *Il contratto di incarico del Direttore stabilisce il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti degli enti locali, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.*
5. *Spetta al Direttore:*
 - a) *dirigere il Parco, attuando gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo, e sovrintendere alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;*
 - b) *rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'Ente;*
 - c) *assistere ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco in qualità di Segretario, salvo il caso in cui sia stato nominato il Segretario, ovvero in caso di impedimento di questi;*

- d) comunicare alla Giunta Regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli Organi di gestione del Parco e trasmettere la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta Regionale;*
- e) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco;*
- f) la proposta al Consiglio di Gestione e alla Comunità del Parco dei provvedimenti e dei progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Ente;*
- g) la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del rendiconto di gestione, da sottoporre al Consiglio di Gestione;*
- h) l'emanazione dei pareri di competenza dell'Ente;*
- i) la direzione del personale e gli atti di amministrazione e gestione del personale, ivi compreso l'esercizio del potere disciplinare;*
- l) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale funzionamento dell'Ente;*
- m) presiedere le commissioni di gara e di concorso;*
- n) la responsabilità delle procedure di gara e di concorso;*
- o) stipulare i contratti;*
- p) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;*
- q) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;*
- r) la gestione del Servizio volontario di vigilanza ecologica;*
- s) esercitare gli altri compiti demandatigli dai regolamenti dell'Ente;*
- t) partecipare alle sedute della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione;*
- u) tutte le altre funzioni conferitegli dal Consiglio di Gestione, che non siano espressamente riservate dalla legge o dallo Statuto agli altri Organi dell'Ente;*
- v) il conferimento di incarichi di progettazione, di consulenza, di studio e di ricerca e la determinazione dei relativi compensi;*
- z) il parere di regolarità tecnica e contabile, in assenza del responsabile del Servizio.*

Art. 18 – Misura delle indennità di funzione

1. La misura delle indennità di funzione per i componenti del Consiglio di Gestione e per il Revisore dei Conti è determinata nel rispetto di quanto stabilito con deliberazione della Giunta Regionale.

Titolo III AMMINISTRAZIONE

Art. 19 – Il Segretario

1. Il Consiglio di Gestione può provvedere alla nomina, anche a tempo parziale, di un Segretario dell'Ente, con incarico a termine. L'incarico è conferito preferibilmente ad uno dei Segretari degli enti locali aderenti al Parco.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

3. Spetta al Segretario:

a) assistere, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione;

b) la redazione dei verbali della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione;

c) curare la conservazione e la raccolta degli atti dell'Ente e delle deliberazioni;

d) collaborare con il Direttore all'istruttoria delle proposte di deliberazione ed alla esecuzione delle stesse oltre che alla predisposizione del bilancio di previsione ed alla formazione del rendiconto;

e) assistere il Revisore dei Conti;

f) esercitare gli altri compiti demandatigli dai regolamenti dell'Ente.

Art. 20 – Personale

1. L'Ente Parco ha una propria dotazione organica, approvata dal Consiglio di Gestione, secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta Regionale, commisurata alla capacità di spesa e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo ed investimento.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalle leggi statali e regionali vigenti e dai contratti collettivi nazionali per il personale del comparto regioni - autonomie locali.

3. Con apposito regolamento è disciplinato l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 21 – Contabilità

1. Per la gestione contabile dell'Ente si applicano le norme di legge concernenti l'ordinamento contabile e finanziario degli Enti locali.

2. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinata l'organizzazione del servizio finanziario.

3. Il regolamento di contabilità, nel rispetto dei principi della legge, stabilisce le norme relative alle tenuta della contabilità dell'ente.

Art. 22 – Mezzi finanziari ed equilibrio della gestione

1. L'Ente Parco provvede al conseguimento degli scopi statutari con i seguenti mezzi:

a) quote annuali di partecipazione degli Enti che compongono l'Ente Parco, versate in due rate rispettivamente entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre, oppure in unica soluzione entro trenta giorni dall'approvazione delle quote di riparto;

b) proventi derivanti dagli atti di concessione e dalla gestione di eventuali servizi;

c) conferimenti ordinari e straordinari disposti dallo Stato, dalla Regione, dall'Unione Europea e da altri Enti.

2. Fermo restando l'obbligo degli Enti che compongono l'Ente Parco di partecipare alle spese generali, la gestione degli altri servizi deve assicurare l'integrale copertura di tutti i restanti costi, compresi gli oneri di ammortamento e gli interessi passivi, così da garantire al bilancio il pareggio economico e finanziario.

Articolo 23 – Patrimonio

- 1. L'Ente ha un proprio patrimonio, disciplinato in conformità a quanto disposto dalle norme in materia di enti locali.**
- 2. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente, il suo patrimonio sarà liquidato, secondo criteri definiti dalla legge regionale di scioglimento o cessazione dell'Ente.**

Articolo 24 - Servizi di cassa e tesoreria

- 1. L'Ente ha un proprio servizio di tesoreria, Il servizio di cassa e tesoreria è svolto da Istituto di credito individuato secondo le procedure previste dalla normativa e dal regolamento di contabilità.**

Titolo IV TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE

Art. 25 – Trasparenza

- 1. L'Ente Parco uniforma la propria attività al principio della trasparenza ed a tal fine, fatte salve le specifiche riserve stabilite dalla legge, tutti i procedimenti e gli atti dell'Ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.**
- 2. L'Ente Parco favorisce la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività.**

Art. 26 – Albo

- 1. Gli atti degli Organi dell'Ente per i quali la legge, lo Statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono pubblicati con l'affissione all'Albo on-line del Parco sul proprio sito internet.**

2. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 27 - Accesso

1. I titolari di interessi pubblici e privati possono accedere alle informazioni e ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge, del presente Statuto e del relativo regolamento.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini interessati agli atti dell'Ente Parco e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.

3. Il regolamento individua il funzionario responsabile di ogni procedimento, disciplina le modalità dell'intervento, fissa i termini entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni sulle quali l'Amministrazione si pronuncia, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale ed il termine di conclusione di ciascun procedimento.

Art. 28 – Partecipazione di Enti ed Associazioni

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'Ente Parco garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle Associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

2. Il Consiglio di Gestione, nei limiti delle proprie competenze, potrà inoltre stabilire forme di collaborazione con le associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nel territorio del Parco, per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo, con particolare riferimento alla gestione delle aree naturali e ricreative, alle attività di informazione ed educazione ambientale nonché al mantenimento delle attività agricole del Parco.

3. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti è istituita una consulta permanente delle associazioni ambientaliste e di categoria, la cui composizione e relative modalità di funzionamento verranno stabilite con apposito regolamento, approvato dalla Comunità del Parco.

Art. 29 – Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica

1. L'Ente **Parco** riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico, integrandone l'attività nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica ai sensi della L.R. 28/2/2005, n. 9.

2. L'Ente **Parco** istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica allo scopo di favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali, da attuarsi anche con le seguenti specifiche attività:

a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

b) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale;

c) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;

d) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico.

3. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.

4. Spettano al Parco in particolare le seguenti funzioni:

a) organizzare i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie sulla base delle direttive regionali;

b) designare un responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica;

c) approvare con periodicità annuale il programma delle attività da svolgere e il rendiconto finale delle attività svolte, da presentare alla Regione;

d) assicurare la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico.

5. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica ha i seguenti compiti:

- a) convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
 - b) predispone gli ordini di servizio indicando le zone dove deve essere espletato, nonché le modalità e la durata e temperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;
 - c) cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul corretto uso e la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;
 - d) riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;
 - e) comunica alla competente struttura organizzativa della Giunta Regionale la denuncia di eventi dannosi ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato);
 - f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei tesserini personali;
 - g) cura il rendiconto annuale dei fondi da trasmettere alla Regione entro la fine del mese di **marzo** dell'anno successivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;
 - h) predispone programmi di rilevamento ambientale riservato alle guardie ecologiche volontarie in possesso di un brevetto di specializzazione; l'attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previ accordi con gli enti interessati, sull'intero territorio regionale.
6. Le guardie ecologiche volontarie del Parco provvedono a visitare regolarmente i siti compresi nella rete ecologica Natura 2000, i biotopi ed i complessi di biotopi di particolare rilevanza, individuati nella normativa regionale e nei Piani di coordinamento provinciale. Le guardie ecologiche volontarie compilano un formulario per ogni visita ed un rapporto annuale sullo stato di conservazione.
7. Il Direttore del Parco presenta annualmente una relazione alla Giunta Regionale e alle Province sul servizio volontario di vigilanza ecologica. La relazione contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione dell'ambiente, con particolare riferimento al territorio a Parco naturale ed alla rete ecologica Natura 2000.

Titolo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Norme Finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, nell'amministrazione e nel funzionamento dell'Ente, le disposizioni di leggi in materia di enti locali.

Allegato 1 - TABELLA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI CIASCUN ENTE

ENTE	QUOTA
Airuno	0,72
Bottanuco	1,50
Brivio	2,45
Calco	1,31
Calolziocorte	2,93
Calusco d'Adda	2,19
Canonica d'Adda	1,02
Capriate S. Gervasio	2,05
Casirate d'Adda	1,41
Cassano d'Adda	5,12
Cisano Bergamasco	1,76
Cornate d'Adda	3,67
Fara Gera d'Adda	1,89
Galbiate	1,36
Garlate	0,58
Imbersago	1,21
Lecco	9,46
Malgrate	0,68
Medolago	0,85
Merate	2,26
Monte Marenzo	0,39
Olginate	1,91
Paderno d'Adda	1,32
Pescate	0,38
Pontida	0,73
Robbiate	1,35
Solza	0,46
Suisio	1,09
Trezzo sull'Adda	4,81
Truccazzano	7,72
Vaprio d'Adda	2,20
Vercurago	0,79
Verderio Superiore	0,76
Villa d'Adda	1,75
Provincia di Bergamo	8,64
Provincia di Lecco	9,49
Provincia di Milano <i>e Provincia di Monza e Brianza</i>	11,88
TOTALE GENERALE ENTI N. 37	100,00